

Pensioni e Ape volontaria in vigore

*E' stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2017**, il Decreto Presidente Consiglio Ministri n. 150 del 4 settembre 2017, attuativo dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), entrato in vigore il 18 ottobre 2017.*

Il decreto è composto da 20 articoli che chiariscono i requisiti di accesso, regolamentano la modalità di presentazione della domanda, le caratteristiche dell'APE e del finanziamento collegato.

Pur essendo in vigore, la disciplina è di fatto non operativa, in quanto risulta ancora mancante l'accordo quadro con banche ed assicurazioni, da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento in G.U.

.....

Normativa

L'APE volontaria è stata istituita con la legge di Bilancio 2017 (prevista al *comma 166 e seguente del DLgs n. 232/2016*) ed è un anticipo pensionistico, che viene calcolato sulla base della pensione maturata nel momento in cui si presenta domanda.

L'anticipo è finanziato da una banca, è coperto da polizza assicurativa contro il rischio di premorienza e viene poi restituito con rate ventennali nel momento in cui si matura la pensione vera e propria.

Requisiti

Potranno presentare domanda di Ape volontaria i lavoratori iscritti:

- all'AGO (assicurazione generale obbligatoria)
- alla Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- alle gestioni sostitutive AGO.

Restano esclusi dalla possibilità di accedere all'anticipo pensionistico:

- gli iscritti a casse di previdenza di categoria
- i professionisti iscritti ad albi
- i titolari di trattamenti di pensione diretta.

Al fine di richiedere l'accesso al prestito erogato dagli istituti di credito per andare in pensione anticipata occorrerà aver maturato:

- 63 anni di età,

- 20 anni di contributi,
- non essere distanti più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia
- la pensione futura, tolto l'importo del prestito da restituire, non dovrà risultare più bassa di un quarto del trattamento minimo, ad oggi pari a 702 euro mensili.

Il decreto attuativo precisa che i tre anni e sette mesi tengono conto dell'incremento delle aspettative di vita.

- * *Quindi, nel momento in cui si richiede l'APE non possono mancare più di tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia. Il trattamento, però potrebbe poi durare più a lungo se durante il periodo in cui il lavoratore lo percepisce scatta un aumento delle aspettative di vita.*

Retroattività

E' prevista la retroattività del prestito, non automaticamente ma su base volontaria: se il richiedente aveva già in requisiti allo scorso primo maggio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo può presentare insieme alla domanda di APE la richiesta di ricevere anche i ratei dal maggio 2017.

Incumulabilità

Il decreto stabilisce le regole per la non cumulabilità con le pensioni dirette: chi percepisce un trattamento previdenziale diretto non può accedere all'APE volontaria. Se la pensione viene maturata invece durante l'APE, si interrompe il beneficio, si ridetermina la rata di ammortamento e la compagnia assicurativa restituisce la parte di premio non goduta.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda è prevista, come per l'Ape sociale, in due tempi:

- deve essere presentata una richiesta all'INPS di accesso all'APE (anche tramite intermediari), utilizzando il modello allegato al decreto. Entro 60 giorni l'INPS certifica il diritto (oppure rigetta la richiesta), e comunica anche la data di maturazione del requisito e gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile (gli importi vengono poi nuovamente verificati nel momento della seconda domanda).
- Dopo aver ottenuto la certificazione INPS del diritto all'APE, si presenta domanda definitiva, attraverso identità SPID di secondo livello, utilizzando i modelli allegati al

decreto. La domanda è firmata elettronicamente, può essere presentata tramite intermediario. Questa seconda domanda contiene la proposta di contratto di finanziamento e di assicurazione, l'istanza di accesso al fondo di garanzia, la quota di APE richiesta, l'importo di eventuali prestiti in corso, la dichiarazione di non avere debiti scaduti, pignoramenti, protesti. Contestualmente, si presenta anche la domanda di pensione di vecchiaia.

L'INPS trasmette la domanda al soggetto finanziatore (la banca), che comunica l'accettazione o il rigetto e successivamente compie la stessa operazione con la compagnia di assicurazione.

L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione.

Se il contratto di finanziamento non viene accettato dalla banca (il decreto dettaglia le motivazioni per cui questo può succedere), la domanda di APE volontaria si considera inefficace. Per accedere al beneficio in base a un nuovo contratto di finanziamento bisogna, eventualmente, presentare nuova domanda. Il decreto contiene tutte le indicazioni sugli obblighi informativi degli istituti finanziatori e dell'INPS.

Gli importi

Il minimo è 150 euro e l'importo massimo si basa sul rateo mensile della pensione calcolata al momento della richiesta (al lordo delle tasse).

L'importo non può superare le percentuali del:

- 75% se l'APE richiesto è superiore a 3 anni (36 mesi);
- 80% se l'APE è fra due o tre anni (24 e 36 mesi);
- 85% se l'APE è fra uno e due anni (12 e 24 mesi);
- 90% per chi richiede l'APE per un periodo inferiore a 12 mesi.

In generale, la rata non deve essere superiore al 30% della pensione, calcolando anche eventuali altri prestiti in corso, debiti erariali, assegni divorzili o di mantenimento dei figli. Il calcolo si effettua al netto dell'imposta sui redditi e dell'addizionale regionale, e al lordo dell'addizionale comunale.

Sul sito dell'INPS verrà pubblicato uno strumento per simulare gli importi dell'APE spettante in base alla pensione maturata.

Il finanziamento

Come detto in apertura, gli accordi quadro con banche e assicurazione sono previsti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi, entro il 18 novembre prossimo).

E' prevista la possibilità di estinzione anticipata del finanziamento, parziale o totale.

Il finanziamento è per l'80% coperto dal fondo di garanzia, che interviene in una serie di casi specificati dal decreto (esempio, regola della pensione, inadempienza obblighi di premorienza dell'assicurazione).